

## Depositati **REGIONE LOMBARDIA**

Intervento dell'Avv. **Franco Vitale**, *Laboratorio Giuridico di FederVita Lombardia-ASP*

**1.** Nella Relazione al PDL n. 76 di iniziativa popolare si vuole affermare l'aborto come un diritto delle donne. La legge n. 194/78, di cui si intende, con il PDL n. 76 citato, disciplinare "l'applicazione", non presenta l'aborto come un diritto. Non sussiste nel nostro ordinamento il diritto a sopprimere volontariamente la vita di un essere umano, che ha pari dignità degli altri soggetti in forza del diritto alla vita riconosciutogli sin dall'inizio della sua esistenza (artt. 2 e 3, comma 2 Costituzione Italiana). La legge 194/78 ne dà conferma, proprio all'art. 1: al comma 1 si stabilisce "la tutela della vita dal suo inizio". La biologia ha accertato, incontestabilmente, che con la fecondazione dell'ovulo da parte dello spermatozoo inizia il nuovo essere umano, che si sviluppa per tutto l'arco della sua vita. Ai commi 2 e 3 del citato articolo 1 si pone chiaramente il divieto di aborto a riguardo della limitazione delle nascite. Il disposto normativo lega l'aborto a situazioni di pericolo per la salute e la vita della donna. In difetto di necessità terapeutiche si cade nel predetto divieto. L'intento del legislatore della L. 194/78 è stato quello di prevenire l'aborto; e, perciò, viene dato un preciso compito allo Stato, Regioni, Enti locali di promuovere e sviluppare i servizi sociali ed altre iniziative necessarie per evitare l'aborto. La Corte Costituzionale nella sentenza n. 35 del 1997, con espresso riferimento ai suddetti commi 2 e 3 art. 1, L. 194/78, motiva l'impegno delle

Regioni e delle strutture pubbliche ad ***“evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”***, con l’eminente considerazione che in dette disposizioni ***“è ribadito il diritto del concepito alla vita”***.

**2.** È opportuno ricordare che proprio la Regione Lombardia, prima in ordine di tempo fra le altre Regioni, ha ritenuto il concepito quale persona, membro e componente della famiglia di appartenenza e titolare, quindi, dei diritti della stessa. Si cita a proposito la legge regionale n. 23 del 6 dicembre 1999 – Politiche regionali per le famiglie. La legge regionale all’art. 1, comma 1, espressamente e del tutto chiaramente, stabilisce: ***“ai fini degli interventi della presente legge il concepito è considerato componente della famiglia”***.

Al comma 2 si legge che ***“la Regione promuove il servizio pubblico alla famiglia e realizza un’organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare”***.

Per tale finalità la Regione ***“tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e alla infanzia”***. (la legge n. 23/1999 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, I<sup>a</sup> Suppl. ordin. al n. 49-10 dicembre 1999).